

Sentenza del 31 marzo 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Angelica Castellani

Ai

fini della configurabilità della fattispecie dello storno di dipendenti e/o

collaboratori, non è sufficiente che l'imprenditore ponga in essere

un'attività idonea a crearsi un vantaggio competitivo a danno di un

concorrente, essendo altresì indispensabile che tale vantaggio sia perseguito

mediante una strategia sorretta da un vero e proprio "*animus nocendi*",

ossia diretta a svuotare l'organizzazione concorrente delle sue specifiche

possibilità operative mediante sottrazione del "*modus operandi*" dei

dipendenti, nonché delle conoscenze burocratiche e di mercato da essi

acquisite. Ragion per cui la concorrenza illecita non può mai derivare dalla

mera constatazione di un passaggio di collaboratori da un'impresa ad un'altra

concorrente, né dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il

collaboratore del concorrente per assicurarsi le relative prestazioni, in

quanto siffatte circostanze rappresentano un'attività legittima ed espressione

dei principi della libera circolazione del lavoro e della

libertà di
iniziativa economica.

Rappresentano
segreto commerciale e quindi suscettibile di tutela ai sensi
del primo comma dell'art. 98
c.p.i., tutte le informazioni che sono caratterizzate, nel
loro insieme o nella precisa
configurazione e combinazione dei loro elementi, dal non
essere generalmente
note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori
del settore,
dall'aver un valore commerciale e dall'essere sottoposte a
misure
ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. In particolare,
sono idonee a
costituire segreto commerciale tutte quelle informazioni che
sono riconducibili
a tecniche
relative a procedimenti e prodotti, brevettabili o meno (ad
es. manuali d'uso,
schemi, disegni tecnici, informazioni relative alle modalità
di attuazione di
un processo industriale, formule chimiche segrete, disegni
esecutivi di
impianti e procedimenti), le informazioni relative a dati
utili allo
svolgimento delle funzioni commerciali (ad es. quali gli
elenchi contenenti i
nominativi di clienti e fornitori e le condizioni economiche
praticate agli
stessi in quanto non destinate a essere pubblicizzate
all'esterno dell'azienda),
le informazioni amministrative (ad es. la documentazione
relativa alla
certificazione di qualità UNI, EN, ISO 9001) e le procedure
attinenti all'amministrazione

interna dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 98 c.p.i.,
la segretezza deve essere valutata unitamente al requisito del
valore
economico delle informazioni sottratte in quanto, proprio
grazie alla
segretezza delle stesse, l'impresa che le detiene, viene a
trovarsi in una
posizione privilegiata rispetto alle imprese concorrenti che
non le possiedono,
potendo sfruttare tale vantaggio in termini economici, al fine
di mantenere o
aumentare la propria quota di mercato.

La
fattispecie dello sviamento della clientela, presupponendo un
comportamento rilevante ai sensi dell'art.
2598, comma 1, n. 3 c.c., non richiede l'episodico venire in
contatto dell'ex
dipendente con clienti già seguiti presso la precedente
impresa, ma un'acquisizione
sistematica e massiccia di tali clienti quale terreno di
attività elettiva
svolta presso il nuovo imprenditore, praticabile proprio e
solo in virtù delle
conoscenze riservate precedentemente acquisite.

Integra
la fattispecie di concorrenza di sleale, l'attività
dell'imprenditore che si avvale della
collaborazione di soggetti che hanno violato l'obbligo di
fedeltà nei confronti
del loro datore di lavoro, quando il terzo si appropria, per
il tramite del
dipendente, di notizie riservate nella disponibilità esclusiva
del predetto
datore di lavoro, ovvero che il terzo istighi o presti

intenzionalmente un
contributo causale alla violazione dell'obbligo di fedeltà cui
il dipendente
stesso è tenuto. Detto obbligo non vincola il terzo e non ne
limita la
libertà sul piano economico, per la stessa ragione per cui il
patto di
esclusiva non vincola l'imprenditore concorrente – terzo
rispetto ad esso – che
operi nella zona di altrui pertinenza senza avvalersi di mezzi
non conformi
alla correttezza professionale idonei a danneggiare l'altrui
azienda.

Principi

*espressi nel procedimento promosso da un istituto di credito
nei confronti dell'istituto
concorrente, al fine di ottenere tutela inibitoria ed il
risarcimento dei
pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali asseritamente
patiti in conseguenza
del compimento di atti di concorrenza sleale.*

Nel

*dettaglio, l'attore lamentava un
massiccio storno di dipendenti (private
bankers/consulenti finanziari), i quali, avviato un rapporto
di lavoro con
il nuovo istituto di credito, avrebbero intrapreso un'intensa
attività di sviamento
della clientela seguita presso il precedente istituto
utilizzando informazioni
riservate che avrebbe portato numerosi clienti a liquidare e/o
trasferire i
propri investimenti. Il Tribunale escludendo la sussistenza
della fattispecie
della concorrenza sleale, ha affermato che detto illecito deve*

*essere connotato
dalla volontà dell'imprenditore concorrente di danneggiare
l'impresa altrui in
misura eccedente al normale pregiudizio che ogni imprenditore
può avere dalle
perdite di dipendenti che scelgono di lavorare presso altri,
perché diretto a
privare intenzionalmente il concorrente di elementi
indispensabili al buon
andamento dell'impresa. I giudici inoltre hanno escluso la
ricorrenza dei
requisiti di cui all'art. 98 c.p.i. nel caso di specie in
quanto l'acquisizione
della "lista clienti" non era avvenuta mediante lo
sfruttamento di un complesso
di dati sensibili o riservati posseduti in via anticipata e
organizzata
unicamente in virtù del precedente rapporto di lavoro, ma era
collocabile nella
categoria di cognizioni che fanno parte del patrimonio
professionale e
personale del lavoratore, il quale può legittimamente dar
seguito a singoli
rapporti di conoscenza diretta con la clientela già assistita.*

[Sent. 31.03.2021Download](#)

(Massima

a cura di Francesco Maria Maffezzoni)